



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

REGISTRO GENERALE N. 230 DEL 29/11/2024

REGISTRO GENERALE N. 1706 DEL 3-12-24

OGGETTO: Congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
dipendente Matricola n° 10000175 – Periodo dal 22/10/2024 al 02/03/2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determina R.G. n. 847 del 10/06/2024, con la quale la dipendente Matricola 10000175 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questo Ente, è stata collocata in congedo di maternità dal lavoro ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L.gs 151/2001, dal 25/05/2024 al 25/07/2024;

Vista l'email del 25/07/2024 con la quale la dipendente ha trasmesso il certificato di nascita del figlio nato il 21/07/2024;

Vista l'istanza acquisita al prot. Generale al n° 37631 del 14/10/2024 con la quale ha chiesto di usufruire del congedo parentale per il periodo dal 22/10/2024 al 02/03/2025, considerato il termine in data 21/10/2024 del congedo di maternità obbligatorio;

Visti:

- l'art. 32 del D. Lgs 151/2001 e s.m.i. secondo cui , al comma 1 "Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il dispositivo del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio., per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (...) 1-ter. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi e riposi di cui al presente decreto legislativo. (...) 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva";

ms

- l'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. secondo cui “1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (...) 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”;

- l'art. 45, comma 3 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 secondo cui “Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...). 5. I periodi di assenza di cui al comma 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339 del, lett. a), dell' legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32”;

Evidenziato che il D.Lgs. n. 80/2015 ha ampliato non solo il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

Vista la L. 197 del 29 dicembre 2022 art. 1 comma 359 (legge di bilancio 2023) che eleva dal 30 % all'80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, per i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità successivamente al 31/12/2022;

Vista la L. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, c. 179 (Legge di Bilancio 2024) nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie ha introdotto, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione. La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023;

Osservato quindi che :

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di cinque giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti cinque giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni di calendario e non lavorativi;

- in ogni caso, al ricorrere di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del preavviso suddetto, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro e che il dipendente si trova nella fattispecie in esame e, pertanto, si rende opportuno accordare la richiesta di congedo;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorché l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni di congedo parentale (entro i dodici anni di vita del bambino) sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, non incidono sulla tredicesima e sulle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali (resta inteso che se entrambi i genitori sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione il primo mese di congedo parentale retribuito al 100 per cento deve intendersi unico per entrambi i genitori, da dividersi tra madre e padre nella misura percentuale che lori stessi vorranno);
- gli ulteriori 2 mesi sono retribuiti all'80% e gli ulteriori 3 mesi al 30%. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo;
- gli ulteriori periodi nel limite massimo consentito sono retribuiti al 30 per cento solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di prendere atto dell'istanza della dipendente volta a fruire del congedo parentale per il periodo dal 22/10/2024 al 02/03/2025;

Visto il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO 2024-2026;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 di nomina dei responsabili dei Settori dell'Ente

Visto il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive mm.ii.;

Visto il CCNL 16/11/2022 e i contratti collettivi in vigore;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell'istanza della dipendente Matricola 10000175, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato- Area Funzionari ed E.Q. - acquisita al prot. generale al n° 37631 del 14/10/2024, con la quale la stessa ha chiesto di usufruire un periodo di congedo parentale dal 22/10/2024 al 02/03/2025 ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.;

2) di dare atto che, in generale, per la fruizione del congedo parentale occorre osservare i limiti e le prescrizioni riportate nella parte in narrativa;

3) di individuare responsabile del procedimento l'Istr. Contabile Concetta Manenti, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;

4) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del procedimento di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;

5) di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.

- 6) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **di dare mandato** al Servizio Risorse Umane di porre in essere ogni attività inerente, connessa e consequenziale derivante dall'esecuzione del presente provvedimento;
- 8) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla dipendente interessata, al responsabile del Settore interessato e al Settore Finanze per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concetta Manenti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Sgarlata

